

# Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 18/06/2013

# DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2013, n. 919

Autorizzazione alla Coop. "Coloni Montegrosso a.r.l." alla vendita delle particelle 148 e 249 del Foglio 59 in agro di Andria in favore del Sig. Di Corato Riccardo, in attuazione dell'art. 4 di cui all'atto transattivo approvato con DGR n. 1046 del 23/06/2009.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale di Bari del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce quanto segue:

- con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con l'art. 24 della Legge 8 maggio 1998 n. 146 sono trasferite alle regioni le funzioni normative, relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio dagli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi;
- con L.R. n° 18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "...sulla base di direttive della Giunta Regionale", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;
- con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
- con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;
- con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: Servizio Riforma Fondiaria;
- con l'art. 31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 2634 del 4.12.2012 è stata affidata la direzione del Servizio Riforma Fondiaria al dirigente dr. Giuseppe LEO;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: "art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L.R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

- 1. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;
- 2. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art. 10 della legge n. 386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;
- 3. i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art. 1l della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 2R/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria. limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente.

Riferisce, in particolare, sulle vicende che hanno riguardato la Borgata Montegrosso, sita nella omonima località in agro di Andria, rilevando in particolare che:

- l'Opera Nazionale Combattenti (ONC), con atto di donazione rogato dal notaio Pietro DI CORATO in data 28.2.1950, ha ceduto a titolo gratuito alla società "Cooperativa Coloni Montegrosso", costituita da coloni dell'omonima località, alcuni appezzamenti di terreno e fabbricati, extra quotizzazione, a condizione che venissero destinati a servizi ed a istituzioni utili alla collettività di tutti i quotisti indistintamente della ex tenuta di Montegrosso e dei loro aventi causa;
- nel medesimo atto è previsto l'obbligo da parte del sodalizio, di presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un apposito piano per la destinazione e utilizzazione dei beni, oggetto della donazione, con la condizione che qualsiasi variazione o innovazione dovesse essere sottoposta all'approvazione dell'ONC, significando che in difetto la concessione de qua si sarebbe de jure e de facto risolta con il rientro nella piena proprietà e disponibilità degli immobili all'Opera;
- con atto dell'8.11.1958, detta cooperativa, regolarmente autorizzata dalla ONC, ha donato alla Sezione Speciale della Riforma Fondiaria di Puglia, Lucania e Molise, un lotto di terreno, per consentire a quest'ultima la realizzazione di un compendio di immobili (chiesa, scuole, asilo, cinema, ecc.) da destinare al servizio della borgata, opere nel tempo effettivamente realizzate;
- con l'entrata in vigore della Legge 20/3/75 n. 70 e successive disposizioni normative, l'ONC è stata posta in liquidazione 1'1.01.1980;
- a seguito di quanto evidenziato al punto che precede, la Regione Puglia, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi, ha promulgato varie leggi per la disciplina dei beni ex ONC (LL.RR. nn. 67/80, 15/85 e 17/94) ed ha previsto in particolare, con l'art. 10 della predetta L.R. n. 67/80 che: "Le funzioni amministrative concernenti i beni patrimoniali della soppressa ONC trasferite alla Regione ai sensi del D.P.R. 24/7/1977 n 616 e successive modificazioni, sono esercitate dalla Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla presente legge";
- per effetto di tali disposizioni, la cooperativa ha presentato in data 14/9/1991 alla Regione/Assessorato Demanio e Patrimonio, apposita istanza per ottenere "... la liberalità sui beni immobili insistenti nella Borgata Montegrosso, già appartenenti alla soppressa ONC..."
- viceversa, detta Cooperativa con atto rogato in data 05-03.2001 per notar Sabino ZINNI-

inopinatamente ed in violazione delle clausole poste nell'atto originario di donazione, ha alienato, quindi senza alcuna autorizzazione della Regione, al Consorzio Imprese (CO.IM.) un suolo edificatorio della Borgata in questione esteso are 15,69 al prezzo di £. 345.000.000;

- in seguito a questa vicenda, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e su conforme parere del Dirigente del Settore Riforma Fondiaria, la Giunta Regionale con propria Delibera n. 973 dell'1/07/2003 ha promosso l'azione giudiziaria al fine di ottenere la risoluzione del citato atto di donazione per la descritta inadempienza da parte della Cooperativa, la restituzione di tutti i beni donati ecc.
- atteso che tale resa di beni è stata considerata in antitesi allo spirito dismissivo previsto dalla L.R. n. 20/99, in corso di causa, la Regione ha scelto di concentrare la sua domanda giudiziale in una azione risarcitoria. Tale atteggiamento è stato assunto anche in considerazione che la controparte ha manifestato di addivenire ad un componimento bonario della vicenda;
- nelle more della trattativa, la cooperativa, con istanza del 1.12.2005 ha chiesto l'autorizzazione ad alienare un ulteriore lotto della borgata individuato nel fg. 109 p.lle 149-150-157-158-161-170-183-246 e 262 per una superficie complessiva di mq. 9333, autorizzazione negata dalla Regione, stante il contenzioso in atto;
- dopo molteplici incontri con D.G.R. n. 1046 del 23.06.2009 è stato approvato l'accordo, di cui all'allegato "A" dell'atto giuntale, che qui di seguito si sintetizza:

## Art. 1 omissis;

- Art. 2 la cooperativa, a tacitazione di ogni reciproca pretesa connessa o conseguente alla controversia giudiziale pendente dinanzi al Tribunale civile di Trani, Sez. distaccata di Andria, G.1 dott. RIZZI, R.G. 10042/2004, si obbliga a:
- a) "versare, in favore della Regione Puglia che accetta, la somma di euro 130.000,00 (centrotrentamila) pari al valore "minimo" dell'immobile, giusta stima redatta dal tecnico del settore Demanio e Patrimonio, omissis, da pagarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con inizio dall'atto di iscrizione ipotecaria e termine il 31 ottobre della scadenza decennale. A garanzia dell'integrale pagamento, la stessa cooperativa si obbliga ad iscrivere, a propria cura e spese, in favore della Regione Puglia, omissis ....... sul bene immobile denominato palazzo ducale "Troianelli" o su altro immobile di proprietà del sodalizio, in parola, sito in agro di Andria, contraddistinto ....... omissis"
- b) "acquistare con successivo atto di compravendita da stipularsi con la Regione Puglia, che si obbliga a vendere, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto l'immobile (destinato a sede della cooperativa) sito nella Borgata Montegrosso (Andria) alla Piazza San Isidoro, n. 19, contraddistinto in catasto al foglio n. 109, p.lla 463, sub 1, al prezzo complessivo di euro 30.005,00 omissis ........,
- c) "acquistare con medesimo atto alienativo di cui alla lettera sub b) a stipularsi con la Regione Puglia che si obbliga a vendere i locali destinati a "Circolo Assegnatari " siti nella Borgata Montegrosso (Andria) alias Piazza San Isidoro, n. 4-5, contraddistinti in catasto ai foglio n. 109, p.11a 458, sub 16, al prezzo complessivo di euro 39.246,00 omissis........
- Art. 3 La Regione Puglia, dal canto suo, dichiara il suo disinteresse alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Andria e, per l'effetto, si impegna a rinunciare, con compensazione delle spese legali, ......omissis ......."
- Art. 4. "Quanto al rapporto oggetto di contenzioso civile tra cooperativa e Regione, quest'ultima convalida con il presente atto transattivo l'operato della cooperativa. che si è concretizzato con l'alienazione del suolo di cui alla p.lla n. 241 senza la previa autorizzazione della Regione.

I rapporti fra Regione e Cooperativa sono regolati in particolare come segue.

La Cooperativa riconosce nella Regione Puglia l'autorità preposta ad autorizzare modifiche o innovazioni nella consistenza immobiliare originaria della Borgata Montegrosso e si impegna a rispettare d'ora in avanti l'obbligo — in questa sede transattivi ribadito — di subordinazione di ogni atto di gestione del patrimonio immobiliare (oggetto dell'antica donazione obmodale del 1950) come previsto nell'atto di donazione spesso, salvo lo jus servandi degli immobili già esistenti, sino e non oltre le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria come definite nel d.lgs n. 380/2001, alla previa autorizzazione

della Giunta Regionale e, comunque a condizione che gli autorizzati di gestione avvengano esclusivamente in favore dei coloni dell'ex tenuta di Montegrosso e dei loro aventi causa e/o dei soci della cooperativa Coloni di Montegrosso.

La Cooperativa non potrà procedere ad atti di disposizione o di gestione oltre la manutenzione straordinaria sino a quando la Regione Puglia non avrà manifestato espressamente, mercè adozione nel termine di giorni 60 di apposito provvedimento autorizzatorio della Giunta, la sua volontà in tal senso nonché le eventuali modalità e condizioni cui la cooperativa dovrà uniformarsi.....omissis"

ART. 5 - Regione Puglia con il presente atto autorizza sin da ora la Cooperativa Coloni di Montegrosso ad alienare parte dei beni alla medesima donati dall'O.N.C. con Atto rogato dal notaio Pietro Di Corato in data 28 Febbraio 1950 e precisamente i suoli, attualmente censiti nel Catasto Terreni del Comune di Andria al Foglio n. 109, p.lle nn. 149-150-151-158-161-170-183-246-262 per una superficie complessiva di mq. 9333 (novemilatrecentotrentatre)...... omissis...."

- con atto rep. n. 25350/12856 del 22 dicembre 2010 per Dr. Proc. Paolo PORZIOTTA, notaio residente in Andria iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, è stato formalizzato l'atto transattivo di cui all'allegato "A" unito alla D.G.R. n. 1046 del 23/06/2009;
- la Cooperativa predetta ha presentato in data 22.09.2012 istanza per essere autorizzata a vendere al socio DI CORATO Riccardo le particelle nn. 148 e 249 del fg. 59 in agro del comune di Andria, alla contrada Posta Palomba, in attuazione all'art. 4 dell'atto di transazione approvato con D.G.R. 1046 del 23.06.2009:
- in data 26.2.2013 la Cooperativa ha provveduto a versare l'importo di e 22.766,17 per prima rata di ammortamento del prezzo delle particelle nn. 463 sub 1 e 458 sub 16 del fg. 109 di Andria, oltre l'annualità dell'indennizzo di cui all'art. 2 dell'atto transattivo di cui al punto che precede;
- il sig. DI CORATO Riccardo, nato ad Andria il 18.10.1950, c. fiscale n. DCR RCR 50R18 A 285T, è iscritto nel libro dei soci della Cooperativa "Coloni Montegrosso a r.l.";

tutto ciò premesso e considerato preso atto che la richiesta pervenuta rispecchia le condizioni statuite dall'atto transattivo, si ravvisa la necessità di autorizzare la Cooperativa "Coloni Montegrosso" ad alienare al socio sig. DI CORATO Riccardo le particelle nn. 148 e n. 249 del fg. 59 in agro di Andria, così come previsto dall'atto transattivi allegato alla D.G.R. n. 1046 del 23.06.2009.

### VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

#### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 s.m.i.

Il presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria

Dr. Giuseppe Leo

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del consequente atto finale,

#### LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario A.P.. responsabile del procedimento, dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;
- di autorizzare la Cooperativa "Coloni Montegrosso" ad alienare al socio sig. DI CORATO Riccardo le particelle nn. 148 e n. 249 del fg. 59 in agro di Andria, così come previsto dall'atto transattivo allegato alla D.G. R. n. 1046 del 23.06.2009;
- di deputare il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla definizione della pratica;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola